



23759-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GEPPINO RAGO	- Presidente -	Sent. n. sez. 593/2021
SERGIO DI PAOLA		UP - 11/03/2021
PIERLUIGI CIANFROCCA		R.G.N. 34866/2020
VINCENZO TUTINELLI		
ANTONIO SARACO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;

a seguito di trattazione a norma dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, senza l'intervento del Procuratore generale e delle parti.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) e (omissis) ricorrono avverso la sentenza in data 20/2/2020 della Corte di appello di Bari che, nel riqualificare il fatto ai sensi degli artt. 56 e 629, cod.pen., ha confermato la loro condanna disposta dalla sentenza in data 15/5/2015 del Tribunale di Foggia.

2. (omissis) deduce:

2.1. "Violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 125, comma III c.p.p. e dell'art. 606 lett. e) c.p.p. e art. 111 Cost. per illogicità, contraddittorietà e carenza della motivazione della sentenza relativamente alla ritenuta responsabilità penale di (omissis) ed in ordine alla ritenuta riqualificazione del fatto ai sensi degli artt. 56 e 629, cod.pen."

Con il primo motivo si denuncia la contraddittorietà della ricostruzione dei fatti

rispetto alle risultanze processuali.

A tal proposito si osserva che «la Corte territoriale con la sentenza per cui è ricorso, nel decidere l'appello proposto dall'imputato, sebbene in presenza di motivazioni specifiche, approfondite e articolate, non ha fornito alcuna risposta alle problematiche che erano state rappresentate con il gravame, soprattutto in tema di logicità e congruità della motivazione, su punti dell'appellata sentenza ben individuati e decisivi». A dimostrazione della fondatezza dell'assunto viene riportato integralmente il motivo di gravame, che viene compendiato e illustrato ponendo l'accento sulla mancanza di un contributo materiale posto in essere da (omissis) e alla violazione dell'art. 192, cod.proc.pen. con riguardo agli elementi costitutivi del tentativo di estorsione, mancando elementi certi conducenti nel senso della responsabilità del ricorrente.

3. (omissis) deduce:

3.1. "Violazione dell'art. 606, comma 1°, c.p.p., lett. B), lett. C), lett. E) in relazione agli artt. 516 – 518 – 521 – 597 c.p.p. avendo errato nel qualificare la condotta contestata ai sensi dell'art. 56 – 629 c.p. piuttosto che 56 – 610".

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha riqualficato il fatto in violazione dei principi fissati dalla sentenza c.d. *Drassich* (Sez. 2, Sentenza n. 37413 del 15/05/2013) avendo qualificato il fatto quale tentativo di estorsione rispetto al reato di violenza privata ritenuto dal primo giudice, pur in assenza dell'appello del Pubblico ministero e senza la previa instaurazione di un contraddittorio, così impedendosi agli imputati l'esercizio del diritto di difesa sul punto.

A sostegno dell'assunto viene illustrata l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia.

3.2. "Violazione dell'art. 606, comma 1° c.p.p., lett. B) – lett. C) – lett. E), avendo errato nel qualificare la condotta contestata all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 56 – 629 c.p. piuttosto che ai sensi dell'art. 56 – 610, c.p.".

A tale proposito il ricorrente sottolinea la diversità strutturale tra i due reati, avendo riguardo al bene giuridico rispettivamente protetto, alla nozione di violenza, alle caratteristiche della minaccia, all'elemento psicologico.

Osserva, inoltre, che in mancanza di un danno deve ritenersi sussistente un tentativo di violenza privata e non un tentativo di estorsione. Aggiunge che nella sentenza impugnata non è specificato in cosa sia consistito il danno e chi lo abbia subito.

Da qui la denuncia di erroneità della qualificazione giuridica.

3.3. "Violazione dell'art. 606 comma 1°, c.p.p., lett. B) – lett. C) – lett. E), in relazione all'art. 546".

Con l'ultimo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello non ha dato

risposta ai motivi di gravame, non avendo spiegato in cosa sia consistito l'ingiusto profitto caratterizzante l'estorsione, tale non potendo essere la richiesta di ricevere 10 condomini da pulire avanzata all'amministratore dei condomini.

Si deduce, quindi, la violazione dell'obbligo di motivazione, di cui viene delineata la nozione

4. Il ricorso è stato trattato a norma dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti.

Veniva, quindi, letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente esaminata la denuncia di violazione dei principi fissati dalla sentenza *Drassich* (Sez. 2, Sentenza n. 37413 del 15/05/2013) esposta nel ricorso di (omissis), con l'eventuale violazione del diritto di difesa per la mancata apertura del contraddittorio in relazione alla possibilità di configurare il reato di tentativo di estorsione.

1.1. La manifesta infondatezza del motivo emerge al solo risaltare come la stessa sentenza *Drassich* evocata dal ricorrente abbia spiegato che «qualora il fatto venga diversamente qualificato dal giudice di appello senza che l'imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso per cassazione», (Sez. 2, Sentenza n. 37413 del 15/05/2013, Rv. 256652 - 01).

A ciò si aggiunga che l'assunto difensivo -secondo cui non vi sarebbe stato contraddittorio in punto di qualificazione giuridica del fatto- è palesemente sconfessato ove si rilevi come l'unico motivo dell'atto di appello dell'odierno ricorrente fosse interamente ed esclusivamente rivolto a negare la possibilità di qualificare il fatto quale tentativo di estorsione, con la conseguente instaurazione del contraddittorio e piena esplicitazione del diritto di difesa sul punto.

2. Nel resto, sia il ricorso di (omissis), sia il ricorso di (omissis) sono inammissibili perché manifestamente infondati e aspecifici.

La Corte di appello ha dato conto delle ragioni del suo convincimento circa la qualificazione giuridica del fatto e ha dato risposta ai motivi di gravame, in quanto: ha rilevato come l'ingiusto profitto patrimoniale emergesse dalla testimonianza dell'amministratore (omissis), che ha puntualmente riferito sulla dinamica della vicenda e sulla condotta tenuta dai due coimputati, sottolineando come i due pretendessero gli appalti ovvero una somma di denaro corrispondente al valore degli appalti, con atteggiamento minaccioso, tanto da indurlo a chiedere aiuto con il

telefono, spinto da uno stato di agitazione confermato dalle testimonianze (omissis) e (omissis) ; ha sottolineato come entrambi gli imputati avessero realizzato un contributo causale efficace e causativo, «l'uno (omissis) attraverso le richieste verbali, espresse in modo insistente, perentorio (deciso) e minaccioso, l'altro (omissis) con la tacita assunzione di una posizione ... di garanzia della serietà e gravità del tentativo di estorsione che si andava compiendo».

2.1. La presenza di una motivazione puntuale e adeguata, logica e priva di contraddizioni dimostra -anzitutto- la manifesta infondatezza della censura di omessa motivazione sollevata dai ricorrenti. A ciò si aggiunga che a fronte di una motivazione siffatta, va rilevato come entrambi i ricorsi si risolvano in una generica quanto assertiva denuncia di erroneità ovvero di mancanza di motivazione che, in effetti, sfugge al confronto con le ragioni esplicitate nella sentenza impugnata.

Da qui il vizio di aspecificità del motivo, dovendosi ribadire che esso va apprezzato non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

2.2. A ciò si aggiunga che le doglianze contenute nel ricorso sono la mera ripetizione dei motivi di appello, così che si deve ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

2.3. La manifesta infondatezza dei ricorsi si registra anche nella parte in cui essi negano la possibilità di configurare un'estorsione quando la minaccia sia rivolta

a un soggetto (l'amministratore) diverso da quello (l'assemblea dei condomini e, dunque, i condòmini) che avrebbe dovuto eventualmente concretizzare l'atto negoziale.

A tal riguardo va rilevato che nel delitto di estorsione è pacificamente ammessa (sin da Sez. 1, sentenza n. 11924 del 10/5/1982, Pilone, rv 156651) la distinzione tra soggetto passivo della condotta (cui viene rivolta la minaccia) e soggetto passivo del reato (il danneggiato) lì dove l'azione rivolta a persona diversa dal danneggiato risulti in concreto idonea a determinare l'atto di disposizione patrimoniale. Ciò presuppone -ovviamente- che il destinatario della violenza o minaccia abbia comunque la capacità di determinare il compimento dell'atto, pur non subendone le conseguenze patrimoniali.

In forza di ciò, è stato affermato che «ai fini della sussistenza del reato di estorsione, la violenza o minaccia può essere rivolta a persona diversa dal soggetto danneggiato, al quale si richiede l'atto di disposizione patrimoniale, purché sussista l'idoneità della condotta a influire sulla volontà di quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato il delitto di tentata estorsione a carico di imputato il quale aveva posto in essere condotte minatorie nei confronti del capo operaio di un'impresa edile in condizione di influire sulle determinazioni del gestore della stessa al fine di farsi assumere)», (Sez. 1, Sentenza n. 25382 del 28/05/2014, Mammoliti, Rv. 262259 - 01).

Tale paradigma si rinviene nella fattispecie in esame, dove un siffatto potere di influenza va senz'altro riconosciuto all'amministratore del condominio, il cui ruolo -coniugato al potere di condizionamento che ne discende- gli consente di indirizzare le decisioni e le scelte dell'organo deliberativo condominiale, con la conseguente idoneità delle condotte minacciose di che trattasi a determinare l'affidamento degli appalti, in virtù del delineato presupposto di fatto e della configurabilità in diritto della scissione tra soggetto passivo della condotta e soggetto danneggiato.

Da ciò la manifesta infondatezza della censura difensiva.


2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro duemila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11/3/2021

Il Consigliere est.
Antonio Saraco



Il Presidente
Geppino Rago

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL

16 GIU. 2021



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

